

DELIBERA N. 18/26/CIR

PROROGA DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AVVIATO CON DELIBERA N. 41/25/CIR CONCERNENTE IL RIESAME DELL'INIQUITÀ DEL COSTO NETTO DEL SERVIZIO UNIVERSALE PER GLI ANNI 1999-2009

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 25 marzo 2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS, del 13 marzo 2014;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 205/23/CONS, del 26 luglio 2023;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante il “*Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 41/25/CIR, del 30 settembre 2025, con la quale è stato avviato il procedimento istruttorio recante “*Riesame dell’iniquità del costo netto del servizio universale per gli anni 1999-2009 (riedizione del potere in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 4301/2025 e n. 4549/2025)*”;

CONSIDERATO che con la delibera n. 41/25/CIR l’Autorità ha avviato il procedimento di riesame dell’iniquità del costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale per gli anni 1999-2009, in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 4301/2025 e n. 4549/2025 con cui è stata annullata la delibera n. 18/21/CIR avente ad oggetto il “*Riesame dell’iniquità del costo netto del servizio universale per gli anni 1999-2009*”;

CONSIDERATO, in particolare, che il Consiglio di Stato, nelle citate sentenze, ha analiticamente ripercorso l’*iter* istruttorio dell’analisi di iniquità svolta dall’Autorità nella delibera n. 18/21/CIR che ha annullato, con specifico riferimento all’analisi di iniquità c.d. seconda *facie*, “[...] *per vizio di motivazione circa la significatività della soglia dello 0,17% del rapporto CNSU/EBITDA*”, precisando tuttavia che le ragioni dell’annullamento “*non escludono la riedizione del potere*” da parte dell’Autorità “*attraverso la chiara esplicitazione delle ragioni della valenza di tale soglia*”;

CONSIDERATO, pertanto, che l’attività istruttoria che l’Autorità è chiamata a svolgere nei limiti della riedizione del potere di cui alle citate sentenze n. 4301/2025 e n. 4549/2025 riguarda l’analisi di iniquità c.d. seconda *facie* e le ragioni circa la significatività del valore soglia dello 0,17% del rapporto CNSU/EBITDA;

RAVVISATA l’opportunità di acquisire, nell’ambito dell’attività istruttoria in corso di svolgimento da parte dell’Autorità, ulteriori elementi di informazione e documentazione dalla società TIM S.p.A. per verificare per ciascuna annualità del periodo 1999-2009 se l’onere di fornitura del servizio universale assume per il soggetto incaricato un “*carattere eccessivo rispetto alla sua capacità di sostenerlo tenuto conto dell’insieme delle sue caratteristiche proprie, in particolare del livello delle sue attrezzature, della sua situazione economica e finanziaria nonché della sua quota di mercato*” (cfr. sentenza della Corte di Giustizia dell’UE C-222/08 come richiamata al punto 69 della sentenza della medesima Corte C-273/23);

VISTA, pertanto, la richiesta di informazioni tramessa dall’Autorità alla società TIM S.p.A., in data 18 dicembre 2025, prot. n. 327478;

VISTA l’istanza della società TIM S.p.A. di proroga dei termini previsti per riscontrare la suddetta richiesta di informazioni, pervenuta in data 18 febbraio 2026, prot. n. 62541;

VISTA la nota del 20 febbraio 2026, prot. n. 65482, con la quale l’Autorità ha accordato la proroga del termine fissato per l’invio delle citate informazioni da parte della società TIM S.p.A.;

VISTO il riscontro della società TIM S.p.A. alla summenzionata richiesta di informazioni, acquisito in data 9 marzo 2026, prot. n. 89413;

CONSIDERATO che sono tutt'ora in corso, nell'ambito dell'analisi di iniquità c.d. seconda *facie*, gli approfondimenti e le valutazioni dell'impatto del costo netto del servizio universale sulla redditività del soggetto incaricato per ciascun anno del periodo 1999-2009, anche in considerazione degli elementi informativi trasmessi dalla società TIM S.p.A. in riscontro alla citata richiesta dell'Autorità;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di disporre di un periodo ulteriore rispetto ai termini previsti dalla delibera n. 41/25/CIR per completare l'istruttoria sull'analisi di iniquità e per sottoporre a consultazione pubblica la proposta di riesame dell'iniquità del costo netto del servizio universale per gli anni 1999-2009;

RITENUTO che, in relazione alle suesposte esigenze istruttorie, sia congruo disporre di una proroga di 60 giorni del termine di conclusione del procedimento fissato dalla delibera n. 41/25/CIR, fatte salve le ipotesi di sospensione previste all'articolo 1, comma 3, della medesima delibera;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA
Articolo unico

1. Il termine di conclusione del procedimento istruttorio di cui alla delibera n. 41/25/CIR è prorogato di 60 giorni.
2. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa nei casi indicati all'articolo 1, comma 3, della delibera n. 41/25/CIR.
3. Restano immutate tutte le altre disposizioni di cui alla delibera n. 41/25/CIR.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 25 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella